



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia

Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738

e mail: coic81300n@istruzione.it PEC: coic81300n@pec.istruzione.it

Prot. n. 4606/C27

Como, 18 settembre 2014

REGOLAMENTO DEI VIAGGI E DELLE VISITE D'ISTRUZIONE

Art. 1 - Finalità

- a. La Scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, enti istituzionali ed amministrativi e la partecipazione ad attività teatrali e sportive, strumento per realizzare le proprie finalità istituzionali di istruzione, educazione e orientamento, dichiarate nel POF; queste iniziative costituiscono parte integrante dell'attività formativa alla pari delle lezioni d'aula, nonché momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
- b. Le uscite devono avvenire in condizioni di sicurezza per gli alunni e gli accompagnatori.

Art. 2 – Tipologia delle attività didattiche esterne

Le attività didattiche esterne consistono in:

- a. Escursioni, cioè uscite a piedi delle scolaresche nel territorio dei Comuni dell'IC; per il Comune di Como si intende il territorio della Circostrizione n. 3. I docenti dovranno preventivamente acquisire, all'inizio dell'anno scolastico, il consenso dei genitori; dovranno comunque fornire un'informativa alle famiglie in occasione di ogni uscita, senza interpellare il Consiglio d'Istituto.
- b. Viaggi e visite di integrazione culturale, con finalità di informazione di carattere geografico, storico, artistico e documentario su argomenti trattati nelle materie curriculari, compresi spettacoli teatrali o cinematografici.
- c. Visite ad aziende, Scuole ed Enti con finalità di orientamento scolastico e di documentazione sulle realtà produttive del territorio.
- d. Viaggi connessi ad attività sportive, quali manifestazioni sportive scolastiche locali, intercomunali, provinciali, regionali e nazionali.

Art. 3 – Procedure per le uscite

- a. Le Equipe pedagogiche di scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado, riunite in seduta plenaria, esaminano e approvano le proposte di uscite presentate dagli insegnanti, verificandone la validità didattica ed educativa, la coerenza con le attività previste dal POF e dalla programmazione collegiale, l'effettiva possibilità di svolgimento e la disponibilità degli insegnanti ad accompagnare le classi interessate.
- b. I coordinatori raccolgono le proposte deliberate dalle Equipe pedagogiche formulando un piano delle uscite della classe che trasmettono, entro l'ultima decade di novembre, al Dirigente scolastico per l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
- c. Per ogni uscita le Equipe pedagogiche devono indicare:
 1. La meta
 2. Le motivazioni didattiche ed educative
 3. Il programma dell'uscita
 4. L'elenco degli alunni partecipanti e il numero degli alunni della classe
 5. Il docente responsabile dell'uscita, che compila la scheda POF
 6. I nomi degli accompagnatori
 7. Il nome dell'eventuale docente di sostegno
 8. Il docente accompagnatore di riserva
 9. Il costo complessivo dell'uscita
 10. La durata dell'uscita
 11. Il mese indicativo dell'uscita
 12. Il mezzo di trasporto utilizzato
- d. Nelle proposte presentate dalle Equipe pedagogiche si fa esplicito riferimento alla possibilità di partecipare a concerti, spettacoli cinematografici e teatrali, di visitare mostre e musei, qualora eventualità impreviste ed esigenze particolari lo richiedano, anche se non sono stati esplicitamente inseriti sul piano delle uscite perché non ancora conosciuti.
- e. Il referente di plesso raccoglie le schede POF relative alle uscite proposte del proprio plesso e le consegna al referente per i viaggi e le visite d'istruzione, entro il mese di novembre. Il referente presenta il Piano delle uscite al dirigente scolastico che a sua volta lo consegna all'incaricato della

Segreteria che provvede alla richiesta di preventivi per ciascuna singola uscita; in base alle risposte il referente predispone la comparazione delle offerte, avvalendosi dell'ausilio dell'Ufficio di Segreteria.

- f. Il Dirigente scolastico o il referente presenteranno il Piano completo del prospetto comparativo al Consiglio d'Istituto entro il mese di dicembre per l'approvazione secondo criteri di economicità e alla luce delle esperienze pregresse con le singole ditte o agenzie.
- g. Il docente referente della singola uscita, dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, presenta al Dirigente scolastico gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno sette giorni prima della data dell'uscita.
- h. Il responsabile dell'uscita al rientro deve
 - 1. presentare al dirigente scolastico una sintetica relazione sull'andamento didattico dell'iniziativa
 - 2. i risultati di un questionario di gradimento redatto dagli alunni e dai docenti accompagnatori.
- i. Il Direttore dei SGA provvederà agli aspetti istruttori del procedimento.
- j. Per non interferire con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico, le uscite devono avvenire entro e non oltre il 15 maggio, salvo motivazioni particolari.
- k. Non sono consentite uscite con uso di mezzi di trasporto non autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 4 - Accompagnatori

- a. Se l'iniziativa interessa un'unica classe, sono necessari due accompagnatori; se più classi, uno ogni quindici alunni; se alle uscite partecipano alunni diversamente abili, tra gli accompagnatori deve essere presente un docente di sostegno assegnato alla classe ogni uno o due alunni, a seconda della gravità della disabilità. In caso di indisponibilità dell'insegnante di sostegno, l'équipe valuterà, in base alla gravità della disabilità, se sostituirlo con un altro docente della classe.
- b. E' tassativo che gli accompagnatori siano docenti delle Equipe pedagogiche interessate all'uscita.
- c. I collaboratori scolastici, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, i genitori e gli assistenti educativi, dove siano previsti, possono affiancare ma non sostituire i docenti nell'attività di accompagnatori. La responsabilità rimane ai docenti, ma tutti sono tenuti al rispetto degli obblighi di vigilanza e di tutela dei minori previsti dal Codice Civile.
- d. Nel designare gli accompagnatori, le Equipe pedagogiche provvedono anche ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe che possa sostituire un collega precedentemente designato, in caso di impedimento del medesimo.
- e. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio anche in altri plessi, è tenuto a prendere accordi con la Dirigenza per la sua sostituzione; se è impegnato anche in altre Scuole, deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico delle scuole in cui presta servizio.
- f. Tutti gli accompagnatori, docenti e non, devono essere in possesso di assicurazione propria.

Art. 5 - Partecipazione degli alunni

- a. Si auspica la totale partecipazione di ciascuna classe.
- b. Nessun alunno deve essere escluso dai viaggi d'istruzione e dalle uscite guidate per ragioni di carattere economico.
- c. In caso di dichiarate e motivate difficoltà economiche, la scuola può disporre la rateizzazione o la dilazione del pagamento della quota.
- d. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non è concessa l'autorizzazione all'uscita, è pari ai 3/4 degli alunni interessati all'uscita o ai 2/3 degli alunni della singola classe.
- e. Nella Scuola dell'Infanzia è prevista la totale adesione dei partecipanti nel caso in cui non sia possibile offrire assistenza didattica ai bambini che non partecipano all'iniziativa.
- f. Le Equipe pedagogiche possono escludere dalla partecipazione ad uscite didattiche, visite e viaggi gli alunni che non diano sufficienti garanzie di responsabilità e di autocontrollo assicurativa.

Art. 6 - Numero delle uscite e tetti di spesa

- a. Ogni classe può utilizzare al massimo 4 giorni per uscite nel corso dell'anno scolastico. Le uscite pedonali che non necessitano di mezzi di trasporto per gli spostamenti non sono da conteggiarsi nel limite delle 4 uscite.
- b. A norma di legge, non è consentita la gestione fuori bilancio, per cui le quote di partecipazione, raccolte dal docente referente, verranno consegnate in Segreteria, che provvederà al versamento presso la banca tesoriera. Per eventuali pagamenti da effettuarsi in loco, il Direttore SGA emetterà un mandato di pagamento a favore del docente referente dell'uscita (cfr. CM 291/92, § 11).
- c. Di norma, i tetti massimi della spesa sono i seguenti:
 - 1. Scuola d'infanzia: 30 euro
 - 2. Scuola primaria, classi I, II e III: 50 euro
 - 3. Scuola primaria, classi IV e V: 60 euro
 - 4. Scuola secondaria di I grado: 70 euro per le classi I; 120 euro per le classi II; 250 euro per le classi III.
- d. Di anno in anno, il Consiglio d'Istituto può valutare l'opportunità di variare il tetto massimo fissato per adeguarlo ai costi reali.

- e. Sono auspicabili aggregazioni di classi e di scuole per ottimizzare l'uso dei mezzi di trasporto e contenere le spese.

Art. 7 - Mete

- a. Nella Scuola dell'Infanzia si possono effettuare uscite di un solo giorno nell'ambito del Comune, dei Comuni vicini, a Como. Comunque la durata del viaggio non potrà superare l'ora.
- b. Per la Scuola d'Infanzia il numero degli accompagnatori potrà superare il rapporto 1:15; è auspicabile la presenza di genitori, che si atterranno alle indicazioni dei docenti.
- c. Nella Scuola primaria sono consentite visite d'istruzione anche al di fuori del territorio regionale, per non più di una giornata.
- d. Per la Scuola secondaria di I grado, sono consentiti viaggi d'istruzione che prevedano un pernottamento per le sole classi terze.
- e. Viaggi all'estero, nei Paesi della UE, sono consentiti ai soli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I gr. per visitare importanti organismi internazionali o luoghi che rivestono un particolare significato la storia e la cultura dell'Unione Europea.

Art. 8 - Mezzi di trasporto

- a. Gli spostamenti, nelle uscite, sono da effettuarsi con mezzi pubblici o privati regolarmente forniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti. Le agenzie di viaggio e le aziende di trasporto devono esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa ministeriale vigente.
- b. Per ogni uscita, quale che sia la sua durata, devono essere utilizzati solo mezzi di trasporto che consentano ad alunni ed accompagnatori di viaggiare seduti, con cinture di sicurezza, nel rispetto della loro capienza massima (cfr. DM 31-01-1997 e Circolare Ministero Trasporti, 11-03-1997, n. 23).

Art. 9 - Definizione dei ruoli e dei compiti

Nel presente Regolamento vengono citati ruoli operativi che vengono così riassunti:

a. Responsabile del Progetto:

- è tenuto a predisporre il progetto e la relazione finale
- compila la scheda POF
- è l'accompagnatore capofila
- riceve in consegna i documenti di viaggio o soggiorno
- è la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori e la segreteria nelle fasi che precedono l'effettuazione dell'uscita
- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e sulle fasi successive.

b. Docenti accompagnatori

- sono tenuti alla vigilanza degli alunni dall'inizio al termine della visita o viaggio
- sono responsabili secondo quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, con l'integrazione dell'art. 61 della L. 11-07-1980, n. 312 (vedi sotto).

c. Referente di plesso

- Raccoglie le schede POF relative alle uscite degli alunni del proprio plesso
- Le consegna al Referente d'Istituto.

d. Referente d'Istituto dei viaggi e delle visite d'istruzione

- Raccoglie le proposte dai referenti di plesso
- Predisporre il prospetto delle uscite
- compila la lista delle Ditte o Agenzie da invitare alla gara
- stabilisce i criteri di valutazione delle offerte degli operatori a cui affidare il servizio
- propone al Dirigente scolastico le proprie valutazioni.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 80 del 25/06/2014

.....
Dal **Codice Civile:**

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Dalla **L. 312/1980:**

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.